

Il profilo del docente

[Capitolo di riferimento 19, in Cicutelli, Introduzione alla legislazione scolastica, Scholé, Brescia 2020]

Riprendiamo concetti fondamentali

Autonomia scolastica - Legge n. 59/1997 (Legge Bassanini) **con l'art. 21**
Il Regolamento di attuazione dell'autonomia DPR n. 275/1999

Prima

- Lo **Stato** era **GESTORE** (Ministero dell'Istruzione) e predisponeva i «**programmi**» uguali per tutte le scuole, organizzava le diverse attività della scuola con «circolari», gestiva finanziariamente...
- Le **scuole** attuavano i «programmi» ministeriali e, nel proprio operato, davano seguito alle circolari. Se volevano proporre modifiche, presentavano sperimentazioni soggette all'approvazione del Ministero dell'Istruzione.

Dopo

- Lo **Stato** è **REGOLATORE** (Ministero dell'Istruzione) e definisce le **norme generali** (obiettivi generali del processo, obiettivi specifici di apprendimento, discipline di insegnamento, orari obbligatori, standard di qualità del servizio, sistemi di valutazione e controllo del servizio).
- Le **scuole** elaborano il **curricolo**. Nella **progettualità** utilizzano **flessibilità didattica, organizzativa, di ricerca/sperimentazione/sviluppo**. Le scelte fondamentali sono nel **POF**. In base al POF le scuole predispongono il proprio **PROGRAMMA ANNUALE (bilancio)**.
- Nascono le figure del DS e DSGA.

IL DOCENTE NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA

- Essere insegnante nella scuola dell'autonomia, dove ci sono margini di **discrezionalità e creatività**, significa superare una logica esecutiva e routinaria e intraprendere **un'azione progettuale, condividere delle scelte e delle responsabilità**.
- La **libertà di insegnamento non è illimitata**, trovando il proprio più importante limite nella tutela del destinatario dell'insegnamento, cioè dell'alunno (*Corte d'Appello di Bolzano, 2019*).
- «L'insegnante deve essere consapevole che la sua libertà di insegnamento si realizza in una **cornice istituzionale**, che non è una limitazione, ma una **proposta esplicita e condivisa**, sulle finalità educative della Scuola» (*Giorgio Asquini*).

Essere docenti, oggi...

(non ci si improvvisa)

- Richiede una professionalità **articolata** che opera in ambito **complesso**...
- **Insegnare è il nucleo ma non esclusivo.**

Servono:

- **Le conoscenze:** Culturali/Disciplinari – Pedagogiche – Psicologiche - Giuridiche.
- **Le competenze:** Relazionali – Progettuali – Didattiche – Metodologiche(*).

(cit. da A.P. Marconi)

(*) Le materie che consentono di ottenere i 24 crediti necessari per insegnare nella scuola secondaria sono: **Psicologia dell'educazione, Antropologia culturale, Pedagogia generale e sociale** e infine **Metodologie e tecnologie didattiche**.

- *Didattica: scienza della comunicazione e della relazione educativa.*
- *Metodologia: l'insieme dei metodi, delle strategie e delle tecniche utilizzate.*

L'insegnante come professionista

- Fino agli anni '60-'70 la funzione docente era prevalentemente esecutiva, assimilabile al profilo impiegatizio.
- Oggi, in tempo di autonomia scolastica, il profilo è più vicino a quello di un professionista (= ampio margine di discrezionalità e di responsabilità).
- Nel linguaggio corrente i docenti (di scuola statale) sono considerati dipendenti pubblici [lo sono, ma...]
 - **Giuridicamente**, però, il loro **status è diverso** e del tutto particolare.
 - Anzi, **si esclude** che possano applicarsi al personale docente le **norme ordinarie** per i dipendenti della PA (già dal 1954, ribadito nello statuto '57, recentemente confermato lo stesso principio nel DLGS 150/09).

L'insegnante come professionista

- Soprattutto con l'avvento dell'autonomia scolastica: cambio netto di paradigma (da impiegatizio a professionista).
- Sul piano didattico: dai Programmi alle Indicazioni nazionali, cioè non più pianificazione dettagliata dei contenuti ma una serie di riferimenti più generali e flessibili.
 - È decisiva l'interpretazione che ne dà l'insegnante nella sua didattica quotidiana.
 - «Il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e apprendimento» è degli insegnanti (Regolamento autonomia DPR 275/99).
 - N.B. Qui il concetto chiave è quello della responsabilità, che può applicarsi solo a un professionista che sia libero di scegliere le strategie da adottare, diverse con ciascun alunno e variabili a seconda delle situazioni e delle circostanze.

La differenza tra Codice deontologico e Codice di comportamento

- La deontologia è l'insieme delle norme riguardanti i diritti e, soprattutto, i doveri e le responsabilità in rapporto a particolari situazioni sociali.
- Ogni categoria professionale ha il proprio «[codice deontologico](#)» (Es. medici, avvocati, psicologi ...) . È l'ordine professionale a fissare il proprio «codice».
- Scopo:
 - impedire di ledere la dignità o la salute di chi sia oggetto del loro operato;
 - dalla violazione di queste regole discenderebbe un danno anche alla collettività di coloro che esercitano quella professione, in termini di perdita di credibilità pubblica [forma di autotutela].
- Ora, gli insegnati, in quanto categoria, non appartengono a un ordine, non sono iscritti a un albo professionale.
 - Sono «moralmente» professionisti, ma pur sempre dipendenti statali;
 - Dunque non sono loro a darsi un proprio codice di comportamento;
 - Alcuni principi generali di deontologia docente sono comunque ricavabili dalla **normativa vigente** che:
 - Fissa le finalità dell'azione educativa;
 - Individua specifiche responsabilità (il mancato rispetto dà luogo a provvedimenti disciplinari).

Codice di comportamento del dipendente pubblico

Il Codice

- Costituisce una specifica disposizione di legge, periodicamente aggiornata.
 - La versione più recente è contenuta nel DPR 62/13.
- Definisce lo **stile di comportamento** e cioè gli **obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (= stile di comportamento).**
- **Al codice di comportamento si deve attenere anche il docente, in quanto dipendente pubblico.**

Funzione docente [= cosa fare] e professione docente [= come svolgere la funzione]

- Concetti strettamente correlati ma non coincidenti

La **funzione docente** realizza:

- il processo di insegnamento/apprendimento
- Scopo: promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni,
- In riferimento a: finalità e obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici dei vari ordini e gradi dell'istruzione.
- Consiste in azioni intellettuali fondamentali:
 - Trasmissione ed elaborazione della cultura
 - Coinvolgimento dei giovani in tale processo
 - Formazione della loro personalità.

La professione: qual è il profilo del docente? In cosa consiste?

- È costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate e interagenti, cui sono state aggiunte ultimamente:
 - Competenze informatiche, linguistiche (lingue straniere) e di orientamento.
- Il profilo si applica a tutti i docenti di ogni ordine e grado di scuola.
- Tale professionalità si esercita **nel rispetto degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e degli indirizzi, delineati localmente dal PTOF di Istituto.**
- **Gli obblighi di lavoro** del personale docente sono articolati in:
 - **attività di insegnamento**
 - attività funzionali alla prestazione di insegnamento
 - (event.) attività aggiuntive.

Attività di insegnamento (infanzia e primaria)

Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni, definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in:

- 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia
- 22 ore settimanali nella scuola primaria
 - Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Attività di insegnamento (secondaria)

Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni, definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in:

- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
 - **N.B. 1.** L'unità di misura dell'orario di lezione è la settimana, ma l'autonomia consente che detto orario possa essere svolto anche su base plurisettimanale, fermo restando l'obbligo di presenza a scuola per non meno di 5 giorni a settimana.
 - **N.B. 2.** In molte scuole sta prendendo piede un orario fisso settimanale articolato su 5 giorni.
 - **N.B. 3.** L'unità oraria è di 60 minuti (o 55' per lasciare spazio all'intervallo). Sono possibili – in base all'autonomia – diverse modulazioni delle lezioni (ad es. 45') con il recupero dei restanti minuti per diverse attività didattiche.
 - **N.B. 4.** Se la riduzione dell'ora di lezione è dovuta a motivi di trasporto, il personale docente non è tenuto al recupero.

Attività funzionali all'insegnamento

Sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente.

- **Comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale:**
 - programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
- **Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative a:**
 - a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 - b) correzione degli elaborati;
 - c) rapporti individuali con le famiglie (da non confondere con gli incontri collegiali, pomeridiani).
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti

Sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del **Collegio dei docenti**, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, **fino a 40 ore annue**;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei **consigli di classe**, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno **fino a 40 ore annue**;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Il rapporto con le famiglie

- Il Consiglio d'istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
- In forma individuale.
- In forma collegiale.

Le attività aggiuntive

- **Insegnamento** (corsi di recupero, potenziamento, progetti extracurricolari, ecc.)
- **Funzionali** (coordinamento dei gruppi di lavoro, funzioni strumentali, collaborazione con il dirigente scolastico...)
 - Svolte con il consenso dell'interessato e retribuite a parte.
 - Le funzioni strumentali sono regolamentate dal CCNL e sono legate al PTOF. La loro attuazione dipende da delibera del Collegio docenti...
 - I collaboratori del DS (in numero non definito): tra di essi viene individuato il «vicario» che sostituisce il DS in caso di assenza (ma non ne assume la responsabilità!).

Lo stato giuridico

Per stato giuridico si intende quel **complesso di norme che regolano il rapporto di servizio (diritti e doveri)**, ossia le norme relative all'assunzione, alla prestazione e alla cessazione del servizio.

Il contratto di lavoro (CCNL)

- Il rapporto di lavoro del personale docente (impiego pubblico) è regolato dalla **contrattazione collettiva**, che è nazionale e decentrata e si svolge, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, su tutte le materie relative al rapporto di lavoro (es. ferie, permessi, relazioni sindacali, congedi, mansioni, aspetti economico-retributivi, disciplinari, ecc.).
- In sede di contrattazione collettiva, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale) rappresenta la pubblica amministrazione.
- Quello degli insegnanti è stato **definito nella sua specificità**, all'interno della PA, dal DPR 417/74 e successive modificazioni. Ma è un contratto a sé stante.

I diritti dell'insegnante/1

- Il primo diritto è ovviamente la libertà di insegnamento.
- Ad esso se ne aggiungono molti altri (alcuni estremamente ovvi e altri meno evidenti, tutti normati dalla legge o dalla contrattazione).
- In quanto lavoratore: diritto alla retribuzione, alla ricostruzione della carriera, ai contributi previdenziali e al trattamento di quiescenza...
- Ampio e complesso è il diritto ad assentarsi dal lavoro per motivi legittimi. La casistica varia in relazione allo stato giuridico; maggiormente garantito il personale di ruolo (fatte salve le categorie particolarmente tutelate dalla legge (lavoratrici madri, disabili, ecc.)).
- Ferie (ovvero periodo di riposo) da usufruire [**qui solo personale di ruolo**]: 32 gg lavorativi + 4 gg di festività sopresse per tot. 36 gg annui.
- Permessi giornalieri retribuiti: concorsi ed esami (8 gg) – lutti (3 gg per evento, anche non ruolo) – matrimonio (15 gg, anche non ruolo) – altri motivi personali o familiari (3 gg + event. 6 gg detratti dalle ferie, di difficile applicazione).
- Permessi brevi (durata non superiore a metà dell'orario giornaliero) per una complessiva settimana dell'a.s., ma da recuperare entro 2 mesi dalla fruizione.

I diritti dell'insegnante/2

- Assenze per malattia: fino a 18 mesi nell'arco del triennio (trattamento economico intero primi 9 mesi, poi progressivamente ridotto) + altri 18 mesi, senza retribuzione, per patologie gravi.
- Casi particolari: congedi di maternità e di paternità, permessi per assistenza familiari disabili.
- Diritto ad assentarsi per infortunio sul lavoro e per malattie dovute a causa di servizio.
- Diritto a periodi di aspettativa, senza retribuzione, per motivi di famiglia o personali.
- Diritto allo studio. Ha una regolamentazione particolare: domanda entro il 15 novembre di ogni anno all'USR, 150 h per conseguimento titoli di studio, fruizione concordata con il DS.
- Aspettativa per Dottorato di ricerca (retribuita per il personale di ruolo, senza retribuzione per personale non di ruolo).
- Diritto al rapporto di lavoro part-time [personale di ruolo]: da richiedere al momento dell'assunzione o nel corso della vita professionale (entro il limite massimo del 25% della dotazione organica complessiva).
 - Trattamento economico e alcuni obblighi di servizio proporzionati all'orario svolto.

I diritti dell'insegnante

(I diritti sindacali)

- Il personale della scuola è titolare di diritti sindacali analoghi a quelli dei lavoratori privati, e ciò in forza dell'estensione dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
- I diritti sindacali si distinguono in diritti sindacali dei lavoratori e diritti sindacali delle associazioni. Essi sono definiti nello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), nel D. Lgs n. 165/2001 e nei Contratti nazionali di lavoro. Tra i principali diritti sindacali spettanti al docente sono da menzionare i seguenti:
 - diritto di associazione sindacale
 - diritto di sciopero
 - diritto di manifestare il proprio pensiero nel luogo di lavoro
 - diritto a non essere sottoposto a controlli a distanza sul lavoro
 - diritto al rispetto e alla riservatezza
 - diritto a non essere sottoposto ad accertamenti sanitari per fini non riconosciuti
 - diritti sindacali connessi con la funzione docente: diritto di assemblea e diritto di permessi retribuiti e non.

I doveri e gli obblighi di servizio

Doveri e obblighi non sono... «sinonimi» (anche se il confine appare abbastanza labile).

- I doveri: si muovono su un piano in parte etico (cioè suscettibile di interpretazione).
- Gli obblighi: sono azioni che devono essere assicurate in quanto costitutive della funzione docente (identificati come tali dalla contrattazione).
 - Gli obblighi sono più facilmente identificabili rispetto ai doveri. [Si veda più oltre]

Tra i **doveri** di ogni insegnante

- Assicurare «il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione» (secondo l'enunciato dell'art. 97, c. 1/Cost.).
- Il docente – pubblico dipendente – condivide le finalità dei pubblici uffici e quindi «assicura l'efficacia del servizio».
- Il docente contribuisce alla qualità del servizio scolastico.

Tra gli **obblighi** di servizio

- Assunzione del servizio / rispetto dell'orario di servizio / rispetto degli ordini superiori / segreto d'ufficio / partecipazione alle riunioni degli organi collegiali / **responsabilità civile, penale, amministrativa, disciplinare e patrimoniale*** / giustificazione delle assenze / incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private / rispetto dei programmi didattici / adozione dei libri di testo / rapporti con le famiglie degli alunni / tenuta del registro personale / rifiuto di doni o offerte da parte degli alunni o delle loro famiglie / assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo professionale...

*N.B. Di seguito si tratta solamente della responsabilità civile 'in vigilando'

La responsabilità degli insegnanti

Il quadro normativo di riferimento

Nell'esercizio della loro professione, sugli insegnanti incombono tutte le responsabilità dei normali pubblici dipendenti, ma la responsabilità caratteristica, quella che genera le maggiori preoccupazioni, è derivante dalla **vigilanza** sugli alunni minori.

Norme di riferimento:

- Art. 28 della Costituzione: il danneggiato chiama in causa tanto il responsabile del danno che la stessa Amministrazione di appartenenza.
- Art. 2043 del Codice Civile che obbliga al risarcimento chiunque causi ad altro un danno ingiusto.
- Le due norme di legge che riguardano direttamente i docenti sono gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile.
- L'art. 2047 riguarda il danno cagionato da chi è "incapace di intendere e di volere", il risarcimento è addossato a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Tale norma può essere applicata nel caso di alunni in tenerissima età, quali quelli affidati alla Scuola dell'infanzia, ovvero ad alunni più grandi, ma in particolari situazioni, quali quelli disabili.
- L'art. 2048 riguarda invece, nella maggior parte dei casi, gli insegnanti [parla di "precettori" per indicare la categoria degli insegnanti].
- Art. 61 L. 312/80: la responsabilità del personale scolastico 'è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza degli alunni stessi'.

Le responsabilità del docente

Il quadro normativo di riferimento

- Si evidenzia, inoltre, che l'art. 10 del D. Lgs. 297/94, prevede che il Consiglio di Circolo e/o di Istituto deliberi sull'adozione del Regolamento interno all'istituzione scolastica, prevedendo anche le concrete modalità per la vigilanza sugli alunni durante la giornata scolastica, ivi compresi l'ingresso e l'uscita da scuola (momenti particolari della vita scolastica).

Le responsabilità del docente

La cosiddetta «responsabilità aggravata»

Perché si parla di “responsabilità aggravata” del personale della scuola nel caso in esame?

Tale responsabilità si basa su di una colpa presunta, ovvero sulla “presunzione” posta dalla legge di una **culpa in vigilando**, ovvero sulla presunta negligenza nell’adempimento all’obbligo di vigilanza e/o sorveglianza.

È dunque necessario che venga provato, da parte del personale della scuola, il “caso fortuito” per potersi esimere da tale responsabilità. Deve cioè potersi provare che il danno verificatosi è dipeso da caso fortuito ovvero da un evento straordinario e assolutamente imprevedibile, nonché non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, da considerarsi in rapporto al caso concreto.

Incompatibilità

art. 508, D.L.vo 297/94

- Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
- Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto a informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
- Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
- L'ufficio di docente non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
- Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro ...
- Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

La formazione in servizio

È materia in continua modificazione (purtroppo!).

- L'aggiornamento e la formazione sono un «diritto per il personale docente» perché funzionale sia alla realizzazione e allo sviluppo della professionalità (CCNL-Scuola 2003-2009, art. 64, comma 1) sia all'insegnamento nelle sue diverse espressioni (CCNL-Scuola 2003-2009, art. 29, comma 1). [Questo articolo non è più stato ripreso nei contratti successivi]
- Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che l'aggiornamento/formazione, in quanto funzionale all'insegnamento, «costituisce... un obbligo di servizio» (Sentenza n. 1425/07, 20.3.2007).
- Attualmente il CCNL non prevede obbligo di aggiornamento, a meno che non rientri nel PTOF e dunque all'interno delle 40 ore del Collegio.
- *Completare con pp. 442 e ss.*

Le sanzioni disciplinari

- *In caso di mancanze disciplinari, l'avvio del relativo procedimento non è una facoltà dell'amministrazione, ma è un atto dovuto per il Dirigente scolastico, il quale non può esercitare alcun potere discrezionale.*
- *Tuttavia non è possibile porre in essere o addurre presunte mancanze che non siano supportate da dettagliata documentazione e prove, che devono essere esplicite, precise e circostanziate.*
- *È fatto obbligo, dall'anno scolastico 2019-2020, di comunicare tali procedimenti al portale per la PA.*
 - *L'argomento è ripreso in Appendice in modo più preciso.*

APPENDICE

I contenuti collocati in questa sezione rappresentano dei mini approfondimenti e sono forniti per completezza di informazione. Non saranno oggetto di verifica di conoscenza.

Libertà di insegnamento (che cosa dice la giurisprudenza)

- La libertà di insegnamento consiste nella «garanzia della libertà dei contenuti dell'insegnamento» (Corte cost., sentenza n. 240/1974, Considerazioni di diritto, punto 4).
- La libertà d'insegnamento consiste nella scelta delle modalità e dei contenuti dell'insegnamento; pertanto l'Amministrazione non può introdursi nel rapporto didattico e con l'indicazione di caratteristiche e modalità (TAR-Palermo, 15 gennaio 1986, n. 12).
- La libertà metodologica del docente trova un limite nei poteri di coordinamento del Collegio dei docenti (TAR-Veneto, 4 dicembre 1980, n. 930; in Rassegna TAR 191, n. 510).
- «La libertà di insegnamento non implica la insindacabilità in ordine ai metodi didattici, metodi che devono assicurare l'efficienza del servizio dell'istruzione in vista degli specifici scopi educativi per cui è stata organizzata» (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 405/1971).
- La libertà d'insegnamento deve mirare alla «efficacia del metodo» (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 987/1966).

[Lo stato giuridico del docente nella scuola dell'autonomia - Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Docente di Diritto Amministrativo, Università degli Studi di Bergamo - Bergamo, 9 aprile 2014]

Libertà di insegnamento e adozione dei libri di testo

- La libertà d'insegnamento trova espressione anche nella scelta e adozione dei libri di testo.
- I criteri da seguire nella scelta sono definiti dal regolamento dell'autonomia scolastica di cui al D.P.R. n. 275/1999, art. 4, comma 5, e dalla Direttiva n. 254/1995, che approva la «Carta dei servizi scolastici».
- I criteri sono:
 - a) coerenza con il Piano dell'offerta formativa;
 - b) trasparenza
 - c) tempestività (art. 4, comma 5);
 - d) validità culturale e funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi;
 - e) rispondenza alle esigenze dell'utenza (Carta, punto 7.3).
 - **N.B. L'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado è disciplinata dalle istruzioni contenute nell'atto ministeriale n. 2581 del 9 aprile 2014.**

Deontologia docente e codice di comportamento

- La deontologia è l'insieme delle norme riguardanti i diritti e, soprattutto, i doveri e le responsabilità in rapporto a particolari situazioni sociali.
- Ogni categoria professionale (es. medici, avvocati, psicologi...) ha il proprio «codice deontologico». È l'ordine professionale a fissare il proprio «codice».
- Scopo:
 - impedire di ledere la dignità o la salute di chi sia oggetto del loro operato;
 - dalla violazione di queste regole discenderebbe un danno anche alla collettività degli esercenti quella professione, in termini di perdita di credibilità pubblica. [forma di autotutela]
- Ora, gli insegnanti, in quanto categoria, non appartengono ad un ordine, non sono iscritti ad un albo professionale.
 - Sono «moralmente» professionisti, ma pur sempre dipendenti statali
 - Dunque non sono loro a darsi un proprio codice di comportamento
 - Alcuni principi generali di deontologia docente: ricavabili dalla **normativa vigente**
 - Fissa le finalità dell'azione educativa
 - Individua specifiche responsabilità (il mancato rispetto dà luogo a provvedimenti disciplinari)

Principi di deontologia docente

- La centralità dell'alunno e la sua crescita personale (si tratta di una relazione educativa asimmetrica tra adulto e minore).
- La «fedeltà» nei confronti:
 - delle proprie discipline di insegnamento (coerenza scientifica e costante aggiornamento);
 - della scuola e della sua organizzazione (la libertà di insegnamento si svolge all'interno di un'organizzazione che ne vincola l'esercizio);
 - della propria categoria (di cui, con il proprio esempio, deve sentirsi impegnato a non compromettere l'onorabilità).

Funzione docente e professione docente

Concetti strettamente correlati,
spesso utilizzati indistintamente

Funzione docente [= cosa fare] e professione docente [= come svolgere la funzione]

- Concetti strettamente correlati
- La normativa ci dà materia per riempire entrambi di contenuto >> T. U. 1994 [già previsto nei primi 2 artt. DPR 417/74]
- Funzione docente: si identifica a partire da alcune azioni intellettuali fondamentali:
 - Trasmissione ed elaborazione della cultura
 - Coinvolgimento dei giovani in tale processo
 - Formazione della loro personalità.
- La contrattazione sindacale ha contribuito a definire la funzione docente in termini più precisi e aggiornati.

Funzione docente

(descritta nel CCNL 2006-09, confermata dal CCNL 2016-18)

- La funzione docente realizza il processo di insegnamento-apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
- La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
- In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso i processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline.
- Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal Collegio dei docenti.

Le sanzioni disciplinari

- *In caso di mancanze disciplinari, l'avvio del relativo procedimento non è una facoltà dell'amministrazione, ma è un atto dovuto per il dirigente scolastico, il quale non può esercitare alcun potere discrezionale.*
- *Tuttavia non è possibile porre in essere o addurre presunte mancanze che non siano supportate da dettagliata documentazione e prove, che devono essere esplicite, precise e circostanziate.*
- *È fatto obbligo, dall'anno scolastico 2019-2020, di comunicare tali procedimenti al portale per la PA.*

Le sanzioni disciplinari/1

(vedasi per la contestualizzazione le pp. 446 e ss.)

Dal CCNL (9.02.2018): repertorio e codice delle sanzioni disciplinari, con principi e criteri di applicazione delle sanzioni.

Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art. 11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:

- a) **rimprovero verbale per infrazioni di minore gravità**; il livello minimo di sanzione, competenza del Dirigente scolastico. Sanzione verbalizzata e inserita nel fascicolo personale del docente.
- b) **rimprovero scritto (censura)**; inflitta dal DS. e consistente in «una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri d'ufficio».

Le sanzioni disciplinari/2

(vedasi per la contestualizzazione le pp. 446 e ss.)

- **c) multa di importo variabile fino a un massimo di quattro ore di retribuzione;** irrogata sempre dal Dirigente scolastico.
- **d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;** rientra anche questa tra le competenze del DS, e deve essere graduata in relazione all'infrazione commessa.
- **e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di sei mesi;** la competenza passa all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'USR.
- **f) licenziamento con preavviso per casi di particolare gravità** (molestie sessuali nei cfr. degli alunni, dichiarazioni false ai fini della mobilità, mancata ripresa del servizio, ecc.);
- **g) licenziamento senza preavviso, per casi di estrema gravità,** quali la falsa attestazione di presenza in servizio, false dichiarazioni nella fase di assunzione, illeciti penali, condanne passate in giudicato, ecc.

Sanzioni disciplinari, la procedura

- Ogni sanzione: preceduta da circostanziata contestazione di addebito (scritta).
- L'interessato ha sempre diritto alla difesa e a farsi assistere nel procedimento da un legale o da un rappresentante sindacale.
- Per tutto il procedimento sono fissati tempi certi di svolgimento.
- Le sanzioni si applicano nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
- In caso di recidiva, di solito si applica la sanzione immediatamente più grave.
- Nei casi di maggiore gravità, la sanzione disciplinare può affiancare una denuncia penale:
 - il procedimento disciplinare può svolgersi ugualmente e indipendentemente da quello penale;
 - oppure l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può anche decidere la sospensione della propria azione in attesa degli accertamenti dell'autorità giudiziaria.